

I.**Decreto legislativo
concernente l'aggregazione dei Comuni di Arosio, Breno, Fescoggia,
Mugena e Vezio**

(del 30 novembre 2004)

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 7 settembre 2004 n. 5573 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Arosio, Breno, Fescoggia, Mugena e Vezio in un nuovo Comune denominato Comune di Alto Malcantone, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste il 13 marzo 2005.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Lugano ed è assegnato al Circolo di Breno del quale ne diventa capoluogo.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.
Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.
La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 25 membri.
Le Commissioni del Legislativo saranno composte da 5 membri.

Art. 5 Per l'elezione del Consiglio comunale del nuovo Comune vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:
circondario 1: Arosio
circondario 2: Breno
circondario 3: Fescoggia
circondario 4: Mugena
circondario 5: Vezio

La ripartizione dei seggi tra i circondari è effettuata a norma dell'art 93a della Legge sui diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP).

Art. 6 Quale aiuto straordinario all'aggregazione è stanziato un credito di fr. 4'200'000.– da destinare:

– per l'importo di fr. 2'700'000.– per estinguere parzialmente i debiti del nuovo Comune al fine di riequilibrarne la gestione corrente, posto un moltiplicatore di imposta del 90%.

Per l'erogazione del suddetto contributo il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2005-2008) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune e considerato il piano finanziario del Cantone. Di principio il Cantone effettuerà i versamenti direttamente agli istituti di credito e non al nuovo Comune.

L'importo di fr. 2'700'000.– è comprensivo degli interessi remuneratori semplici al tasso del 3,5% p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2005, con versamento diretto al nuovo Comune, per un totale di fr. 200'000.–;

– per l'importo di fr. 1'500'000.–, contributo d'investimento, per il finanziamento parziale della nuova sede della scuola dell'infanzia di Arosio.

L'erogazione dell'aiuto è vincolata alla presentazione di progetti e preventivi definitivi, rispettosi degli orientamenti politici e pianificatori cantonali del rispettivo settore e che abbiano ottenuto il benestare di tutte le competenti istanze cantonali e/o federali.

L'aiuto straordinario cantonale vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio nel medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 Rgfloc).

Il Municipio del nuovo Comune di Alto Malcantone presenterà al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che comprovi un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune. In particolare, l'evoluzione del debito pubblico dovrà essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo.

Art. 7 Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2005 è effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2005-2006 che sarà calcolato per il nuovo Comune.

Art. 8 Il calcolo del contributo di livellamento per il 2005 ha luogo separatamente per ognuno degli attuali Comuni utilizzando le risorse fiscali e la popolazione finanziaria 1999-2003 e il moltiplicatore politico del 2004. Dal 2006 il calcolo del contributo di livellamento avviene sulla base delle risorse fiscali e della popolazione finanziaria del nuovo Comune 2000-2004 (e segg.) e del moltiplicatore d'imposta del 2005.

Art. 9 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Arosio, Breno, Fescoggia, Mugena e Vezio.

Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 10 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

II.

Il decreto esecutivo concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificato come segue:

DISTRETTO DI LUGANO

(...)

Circolo di Breno: Alto Malcantone, Novaggio, Miglieglia, Aranno.

(...)

III.

Il decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, del 6 dicembre 2000, è modificato come segue:

Appendice al decreto legislativo

(...)

Malcantone

Alto Malcantone

Aranno

Cademario
Iseo
Miglieglia
(...)

Bellinzona, 30 novembre 2004

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **O. Marzorini**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 25 gennaio 2005 n. 4)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo concernente la concessione di un credito di fr. 1'100'000.– per il restauro parziale della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Lugano

(del 30 novembre 2004)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 7 settembre 2004 n. 5570 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È concesso un credito complessivo di fr. 1'100'000.– per il restauro parziale della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Lugano, così suddiviso:

- a) fr. 1'040'000.– per le opere strutturali, gli impianti tecnici, la documentazione (fotografie, rilievi) e gli onorari al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica;
- b) fr. 60'000.– per il restauro degli apparati decorativi al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Ufficio dei beni culturali.

Art. 2 Il sussidio di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica e del Dipartimento del territorio, Ufficio dei beni culturali.

Art. 3 I lavori andranno eseguiti secondo le direttive e sotto la vigilanza dell'Ufficio e della Commissione cantonale dei beni culturali d'intesa con la Sezione della logistica.

Art. 4 A conclusione dei lavori e dopo il relativo collaudo da parte dei citati organi di sorveglianza, all'Ufficio dei beni culturali dovrà essere consegnata la documentazione finale scritta, grafica e fotografica sulle opere eseguite, secondo le specifiche direttive.

Art. 5 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 30 novembre 2004

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **O. Marzorini**

Il Segretario: **R. Schnyder**